

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Umberto Gavazzeni
Alessandro Masera
Roberto Mazzoleni
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Angelo Bigoni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Assolari
Angelo Tacchini

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Brevetti, tasse più veloci con la modalità on line

Sul sito del ministero ecco i moduli: la compilazione è assistita e consente di provvedere alla quantificazione e al versamento



Da due giorni è possibile collegarsi on line con il sito del ministero dello Sviluppo economico e compilare i moduli per le tasse sui brevetti

MARCO CONTI

Passo importante per la semplificazione del pagamento delle tasse in tema di brevetti. Da lunedì scorso, infatti, sul sito del ministero dello Sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) è attiva la nuova modalità di deposito telematico che - una volta effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli on line - consente di provvedere alla quantificazione e al versamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi tramite il modello F24 (nelle versioni «Versamenti con elementi identificativi» oppure «Enti pubblici»).

Il Mise è certo che, con la nuova operatività via web, l'utenza avrà un risparmio in termini di costi e una maggiore efficienza nelle comunicazioni, con la possibilità di avere l'aggiornamento in tempo reale della banca dati sui titoli della proprietà industriale.

Per i versamenti dei diritti

relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato i tre nuovi codici tributo istituiti: C300 (Brevetti e Disegni - Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi); C301 (Annualità Convalida Brevetto Europeo); C302 (Marchio - Primo Deposito, Rinnovo).

Nel caso del modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», nella sezione «Contribuente» sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione «Erario ed altro» sono invece indicati: nei campi «codice ufficio» e «codice atto», nessun valore; nel campo «tipo», la lettera «U» (identificativo Uibm) desumibile dalla «Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi», pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it; nel campo «elementi identificativi», i dati forniti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Svi-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

luppo economico (Uibm); nel campo «codice», il codice tributo; nel campo «anno di riferimento», l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato «AAAA». Nel caso del modello «F24 Enti pubblici», nella sezione «Contribuente» sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell'ente pubblico che effettua il versamento.

Nella sezione «Dettaglio versamento» sono invece indicati: nel campo «sezione», il valore «F» (Erario); nel campo «codice tributo/causale», il codice tributo; nel campo «estremi identificativi», vengono invece indicati i dati forniti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (Uibm); nel campo «riferimento B» si evidenzia l'anno cui si riferisce il versamento (nel formato «AAAA»); nessun valore infine nei campi «codice ufficio», «codice atto», «identificativo operazione tributi locali», «codice» e «riferimento A». ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 317

Pulizia della casa e quel conflitto d'interesse

Nel condominio dove risiedo la manutenzione viene affidata ad una ditta. Sono venuto a conoscenza che tale ditta «Tizio & Caio» è intestata a una signora che è proprietaria di un'abitazione del condominio e il lavoro viene svolto dal marito e dal figlio della stessa. Chiedo se la ditta in questione può esercitare liberamente tale mansione o c'è conflitto d'interesse e se sia necessario avvertire l'amministratore.

— LETTERA FIRMATA

A parere di chi scrive non vi è un conflitto d'interessi «a prescindere» fra la ditta che esegue le manutenzioni e il condominio, purché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e a prezzi competitivi. L'amministratore del condominio, nell'ambito dei principi di indipendenza e di obiettività propri del mandato che ha ricevuto, dev'essere informato della situazione in quanto deve rendere conto a tutti i condomini delle procedure adottate per la scelta della ditta cui sono state affidate le opere di manutenzione. Certamente egli sarà in grado di motivare la scelta adottata, probabilmente nata dall'esame di diversi preventivi e dall'esito di una procedura competitiva.

RISPOSTA N. 318

Il conto titoli e il recupero d'imposta

Sono titolare di un conto corrente e conto titoli amministrato collegato. Nel tempo, ho accumulato un notevole importo di «imposta a credito compensabile» per le negoziazioni operate. (ovviamente in perdita). Nel caso si decidesse di liquidare in toto il conto titoli con evidente addebito di tutte le imposte relative, sarebbe possibile e in che modo recuperare «fiscalmente» il delta di imposta a credito residuo?

— LETTERA FIRMATA

Al momento dell'apertura del conto titoli, l'investitore deve scegliere il regime di tassazione relativo ai «redditi di natura finanziaria» (redditi «diversi ai sensi dell'art. 67 Tuir»); i regimi previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, regime

del risparmio amministrato, regime del risparmio gestito. Per chi ha scelto il «regime del risparmio amministrato» è la banca che, agendo in qualità di sostituto d'imposta, preleva l'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla vendita dei titoli, e la versa allo Stato; le eventuali plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e le eventuali eccedenze negative possono essere riportate a nuovo, con la possibilità di compensarle con plusvalenze successive entro 4 anni. Nel caso di chiusura di un conto titoli amministrato la banca rilascia un'apposita certificazione delle minusvalenze del «risultato di gestione», la quale potrà essere trasferita in un altro deposito amministrato gestito da altra banca, oppure le minusvalenze certificate potranno essere riportate nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze realizzate da redditi della stessa natura.

RISPOSTA N. 319

Autotrasporto conto terzi: Le novità 2015

Sono un autotrasportatore conto terzi, quali novità per il mio settore vi sono dal 2015?

— LETTERA FIRMATA

La legge di stabilità ha introdotto novità importanti nel settore a partire dal 1 gennaio 2015: Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili: i soggetti della filiera del trasporto devono effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili qualunque sia l'importo (anche inferiore a mille euro). Regolarità del vettore: alla conclusione del contratto, l'autotrasportatore deve fornire al committente il Durr in corso di validità, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Responsabilità solidale: nel caso in cui il committente non verifichi la regolarità dell'autotrasportatore in merito al versamento dei contributi, scatta in capo allo stesso la responsabilità solidale per il pagamento non solo delle retribuzioni, ma in alcuni casi anche degli oneri e delle sanzioni del codice della strada.

Rapporto tra vettore e sub vettore: l'autotrasportatore può avvalersi di sub vettori, se le parti lo concordano nel contratto. Se però viene affidato un incarico ad un sub vettore senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento.

Notaio

RISPOSTA N. 320

Donare la casa
se la figlia
è in America

Mia figlia è residente negli Usa, iscritta come cittadina italiana all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero). Ha sposato un cittadino americano. Una zia vorrebbe, rimanendo usufruttuaria, donarle due appartamenti. Da parte mia, sempre in Italia, vorrei acquistare un piccolo appartamento e intestare direttamente lei, rimanendo usufruttuaria. Vorrei sapere quali tasse dovrebbe mia figlia pagare e se sono previste anche tasse negli Usa. Se divenisse cittadina americana cosa cambierebbe per la tassazione?

LETTERA FIRMATA

La donazione è soggetta alle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. Quanto alla prima essa è determinata in base al rapporto tra il donante e donatario: in particolare, nel caso da lei posto, la donazione tra madre e figlia è esente da imposta di donazione sino all'importo di euro un milione mentre la donazione tra zia e nipote è soggetta all'aliquota del 6% senza alcuna franchigia. Le imposte ipotecarie e catastali sono invece dovute nella misura del 2% e dell'1% che diventano fisse di 200 euro ciascuna nell'ipotesi in cui il donatario, che può essere anche un cittadino iscritto all'Aire, usufruisca delle agevolazioni prima casa. Il fatto che sua figlia sia residente negli Usa non determina variazioni della tassazione.

RISPOSTA N. 321

Eredità che pesa
fiscalmente
Posso «girarla»?

Ho da poco perso un nonno e sono stato chiamato dal notaio per il testamento. Il nonno mi ha lasciato un'abitazione molto importante. Io sono già intestatario di una piccola abitazione che i miei genitori hanno acquistato a Milano, dove risiedo. A questo punto mi troverei ad avere più di una abitazione, con relativi oneri. Posso pensare di far intestare

TROVA INCENTIVI

Regione, bando da 600 mila euro
per rendere le fiere più attrattive

Regione Lombardia, nell'ambito del «Piano d'azione 2014 - 2017 per il sistema fieristico lombardo, motore di innovazione e competitività», ha approvato un avviso pubblico rivolto agli operatori fieristici lombardi per la presentazione di proposte progettuali volte a promuovere il sistema fieristico e produttivo regionale. Le fiere sono un importante fattore di sviluppo dell'economia regionale e svolgono un ruolo strategico per la promozione del prodotto lombardo sui mercati esteri.

Inoltre, il sistema fieristico esercita una funzione di rilievo nell'attrarre un ingente movimento di turismo d'affari, che concorre a far conoscere la Lombardia anche come possibile destinazione di viaggi culturali e di piacere. Il bando complessivamente prevede uno stanziamento di 600 mila euro per il cofinanziamento delle proposte progettuali presentate dagli operatori del set-

tore, nell'ambito di quattro diverse linee di intervento: progettazione e lancio di nuove manifestazioni fieristiche; azioni di incoming di buyer esteri e interventi di qualificazione delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali mirati a migliorare l'offerta di servizi alle imprese; iniziative di promozione di filiera sui mercati internazionali e iniziative fieristiche promosse dagli operatori lombardi sui mercati esteri. Infine interventi per migliorare la qualità dei quartieri fieristici di livello internazionale, nazionale e regionale.

Le proposte per le linee di intervento 1, 2 e 3 possono essere presentate entro le ore 12.00 del 6 febbraio 2015; quelle a valere sulla linea di intervento 4 dalle ore 9.00 del 16 febbraio alle ore 12.00 del 13 marzo 2015. Informazioni e modulistica sono disponibili sul sito www.commercio.regione.lombardia.it.

Sara Fusini

consulente politiche del lavoro

la casa ricevuta in eredità a
mia sorella con un accordo
alla riconsegna della casa
quando io lo riterrà
il momento?

LETTERA FIRMATA

Affinché lei possa intestare la proprietà del bene ereditato a sua sorella è necessario anzitutto che venga perfezionato l'iter relativo alla successione del nonno (presentazione della dichiarazione di successione e relativa voltura catastale). Il mio consiglio è di non trasferire l'immobile a sua sorella anzitutto perché l'intestazione di beni immobili a terzi - seppur compiuta a titolo fiduciario - determina la fuoriuscita del bene dal proprio patrimonio con tutte le relative conseguenze - sua sorella ad esempio potrebbe vendere, donare o ipotecare tale bene - e in secondo luogo per i costi che questo doppio passaggio tra lei e sua sorella andrebbe a generare con il rischio di vanificare le ragioni stesse del trasferimento.

Rivolgendosi ad un notaio potrà ricevere ulteriori informazioni che potranno aiutarla nella scelta.

RISPOSTA N. 322

Voglia di adottare
senza ledere
i diritti dei figli

Ho una famiglia allargata composta da: una compagna con due figli e un terzo, di entrambi. Una prima moglie con cui ho avuto tre figli. Ora, vorrei adottare i due figli della mia compagna successivamente al matrimonio che celebreremo tra 6 mesi. Non vorrei commettere alcuna «lesione» agli interessi dei miei figli naturali. Per far questo, economicamente parlando, di cosa devo tenere conto? I miei figli potrebbero impugnare, anche in futuro il mio gesto?

LETTERA FIRMATA

A norma dell'articolo 567 del codice civile ai figli

legittimi sono equiparati i figli adottivi. Da ciò segue che nell'ipotesi in cui dovesse adottare i due figli della sua compagna, gli stessi - anche ai fini successori - verrebbero totalmente equiparati agli altri suoi figli con pieno diritto in primo luogo alla quota di eredità e in secondo luogo ad impugnare la sua eredità nell'ipotesi di mancato riconoscimento della quota in loro favore (un dodicesimo ciascuno). Quanto ai suoi figli naturali, non sarà data la possibilità di impugnare l'adozione da lei compiuta ma dovranno dividere l'eredità con i fratelli adottivi e la sua compagna che tra sei mesi diventerà sua moglie. In buona sostanza una volta compiuta l'adozione e contratto il matrimonio la sua eredità sarà divisa per quota di un terzo a sua moglie e per la restante parte - in quote uguali - tra i sei figli.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N. 323

La casistica
sul distacco
dei lavoratori

L'azienda presso cui lavoro mi ha proposto di essere distaccato presso un'altra ditta, vorrei avere qualche informazione in più su questa procedura.

LETTERA FIRMATA

Il distacco di lavoratori è la procedura che si utilizza quando il datore di lavoro, al fine di soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell'impresa, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto,

uno o più dei propri dipendenti. Il rapporto di lavoro resta in carico al distaccante anche se la prestazione viene svolta a favore del distaccatario. Requisiti della legittimità del distacco sono quindi: -l'interesse del distaccante e in temporaneità del distacco -l'interesse del distaccante deve essere di carattere produttivo e non deve coincidere con la mera somministrazione di lavoro altrui. Relativamente alla temporaneità del distacco non esiste un limite minimo e massimo della stessa, è essenziale che la durata del distacco sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Ai fini della correttezza del distacco non è necessario che la sede di lavoro corrisponda con la sede del distaccatario, è pertanto consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'altra sede (potrebbe essere anche la sede del distaccante) fermo restando la presenza dei requisiti precedentemente evidenziati. Il lavoratore distaccato può prestare la propria attività presso il distaccatario anche a tempo parziale, continuando a svolgere per il proprio datore la restante parte della prestazione. Nel caso in cui per effetto del distacco si determini una variazione delle mansioni (notevole mutamento dei compiti affidati al lavoratore) è richiesto il consenso del lavoratore stesso, tale regola non è valida per il settore edile, dove è sempre richiesto il consenso del lavoratore a prescindere dalla variazione delle mansioni. Anche se non è previsto

si ritiene opportuno che il distacco venga comunicato per iscritto al lavoratore con relativa lettera. Il soggetto distaccante rimane il titolare del rapporto di lavoro e pertanto rimangono a suo carico anche gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del lavoratore, dovrà compilare il Lul (busta paga) sia per la parte delle presenze che per quella retributiva e provvedere al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.

RISPOSTA N. 324

Il cambio tuta
da retribuire
oppure no?

Volevo sapere se il tempo che impiego per indossare l'abbigliamento necessario per svolgere le mie mansioni deve essere retribuito o no?

LETTERA FIRMATA

La domanda che mi pone è stata oggetto di diverse interpretazioni; per poterle dare una risposta bisogna in primis ricordare che nel D.Lgs. 66/2003 l'orario di lavoro è un «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».

L'orientamento giurisprudenziale e la dottrina in materia sostanzialmente afferma che «il tempo-tuta rientri nell'orario effettivo di lavoro (e pertanto retribuito), ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione». Questo significa che il tempo tuta è orario di lavoro, qualora il lavoratore sia soggetto ai poteri organizzativo, direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro, in particolare alcune sentenze della Cassazione (n.3763 del 14.04.1998, n.15734 del 21.10.2003) specificano che «occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito». Non è semplice, però, quantificare il tempo tuta, secondo una sentenza del Tribunale di Gorizia, «il riconoscimento della retribuità del tempo impiegato non può essere rimesso ad una mera scelta discrezionale del lavoratore, ma deve essere parametrato al tempo strettamente indispensabile per eseguire le operazioni». Si ritiene cioè che il tempo per indossare la tuta si dice eterodiretto, ed in quanto tale va retribuito, quando il datore di lavoro ne stabilisce «tempo e luogo», mentre non è da retribuire quando il lavoratore possa scegliere a suo piacimento tempo e luogo ove indossare gli indumenti da lavoro.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO